



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

AI CONSIGLI E FEDERAZIONI NAZIONALI

Oggetto: Applicazione delle disposizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 159/2015 " Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

Si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 14 della norma in oggetto, che di seguito si riportano:

<< 1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e' sostituito dal seguente: " La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.".

2. Per assicurare alla Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adempimento delle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. >>.

Stante quanto esposto, è opportuno rimarcare come sia appunto necessario che all' *Agente della riscossione* venga consentita, a partire dal 1° giugno p.v., la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi di posta di professionisti iscritti in albi o elenchi, risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), tenuto conto che da tale data la notifica delle cartelle esattoriali ai predetti soggetti avverrà esclusivamente con tale modalità.



Tutto ciò premesso, si deve rilevare che ad oltre tre anni dall'istituzione presso questo Ministero del predetto indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), nonché dall'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono state stabilite le regole secondo cui gli ordini e collegi dovevano alimentare, con cadenza prima mensile e poi quotidiana, l'indice medesimo, si riscontra a tutt'oggi un' incompleta adesione da parte di taluni di essi – nazionali o territoriali - all'obbligo in questione, tenuto conto che :

- a) non provvedono da molto tempo ad effettuare l'invio degli aggiornamenti all'Ini - Pec, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli indirizzi pec di propria competenza;
- b) alcuni dei loro professionisti, iscritti nell' Ini - Pec per una determinata categoria professionale, risultano facenti parte di ordini o collegi territoriali diversi.

Tanto si comunica a codeste Federazioni e Consigli nazionali affinché, in sede di vigilanza sugli ordini e collegi di cui alle allegate liste (all. a) ed all. b)), vogliano invitare i medesimi a corrispondere all'implementazione dell'INI – PEC, nelle forme previste dalla legge e dal decreto ministeriale attuativo in questione; ricordandosi in proposito quanto disposto dall' art.16, comma 7-bis del D. L. n. 185/2008, secondo cui *“L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.”*.

Per quanto concerne, poi, le modalità e le forme con cui gli ordini ed i collegi in questione devono comunicare ed aggiornare gli indirizzi di posta elettronica relativi ai professionisti di propria competenza, si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto di questo Ministero del 19 marzo 2013, alle istruzioni disponibili nel portale web www.inipec.gov.it (sezione professionisti), nonché al servizio di assistenza e supporto all' INI-PEC, raggiungibile alla casella mail supporto@inipec.gov.it.

Infine, si fa presente che lo scrivente ha provveduto ad informare di quanto precede i vigilanti Ministeri della Salute, della Giustizia, dell' Economia e Finanze, del Lavoro, nonché l'Agenzia delle Dogane, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)